

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Senatori BERLANDA ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744);	
LAFORGIA ed altri: Modifica dell'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto al fini fiscali (2703) . . . . .	865
PRESIDENTE . . . . .	865, 869, 870, 872 873, 874, 875, 876, 877, 878
BERNARDINI VINICIO . . . . .	872, 873
CITTERIO EZIO, <i>Relatore</i> . . . . .	866, 868, 872, 876, 877
GARZIA RAFFAELE . . . . .	869, 870, 873, 877
SANTAGATI ORAZIO . . . . .	869, 871, 872 873, 874, 875, 876, 877
TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	868, 874, 877, 878
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	878

La seduta comincia alle 9,30.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Berlanda ed altri: Proroga del termine previsto per la regolarizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744); Laforgia ed altri: Modifica dell'articolo 26-quater del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali (2703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge senatori Berlanda ed altri: « Proroga del termine previsto per la regola-

rizzazione delle società di fatto di cui all'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 891 », già approvato dalla VI Commissione del Senato; Laforgia ed altri: « Modifica dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, relativo alla regolarizzazione delle società di fatto ai fini fiscali ».

Il relatore, onorevole Citterio, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

EZIO CITTERIO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella relazione introduttiva che ebbi modo di svolgere davanti a questa Commissione nella seduta del 6 ottobre 1981 evidenziai l'importanza del provvedimento al nostro esame per molteplici aspetti. Quello della certezza del diritto, per il quale, in una materia di questo genere, vi era una viva attesa; quello della rilevanza sociale (si tratta di oltre 200 mila aziende, pari ad oltre il 50 per cento del complesso delle aziende a base personale); quello della attenzione alle strutture aziendali così utili per la nostra economia ed infine quello della finalizzazione non agevolativa ma di stimolo a costruire forme aziendali più chiare soprattutto nei riflessi sociali.

Avevo ricordato la problematicità di molti punti aperti sull'argomento delle società di fatto (punti per altro non chiariti sostanzialmente nell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 897) ed avevo concluso ponendo un dilemma circa l'impostazione da dare al provvedimento, inizialmente concepito come semplice proroga del citato articolo 26-*quater*.

Dissi allora che ci trovavamo davanti lo stesso dilemma affrontato dai senatori, con due possibili strade da seguire: quella di una proroga pura e semplice, anche per accelerare i tempi (comunque il termine del 31 dicembre 1981 previsto nella proposta approvata dal Senato è ormai pale-

semente inagibile ed in questo caso parrebbe comunque opportuna una qualche norma interpretativa su alcuni punti) e quella della introduzione di una risposta più organica alle molteplici questioni sollevate in ordine alle situazioni esistenti, con evidente carattere di temporaneità senza dimenticare l'opportunità di una normativa permanente per alcune fattispecie.

Personalmente ritenni preferibile, possibile e matura (maturata anche e specialmente in conseguenza dell'intenso confronto pratico e dottrinale sull'applicazione dell'articolo 26-*quater*) la seconda strada che poteva condurci, con un lavoro intenso, ad un testo definitivo.

La Commissione ed il Governo - e sostanzialmente anche la IV Commissione nel parere espresso - si trovarono d'accordo nella soluzione proposta per cui, stante il carattere strettamente giuridico della materia (in termini generali, civilistici e fiscali) si dette vita ad un Comitato ristretto che ha svolto un lavoro oscuro ma intenso, con l'ausilio, come espressamente richiesto, di esperti di vari settori del Ministero delle finanze. Ringrazio a questo proposito il Governo sia per la disponibilità sia per la competenza degli apporti ed anche per la fiducia che ci ha dato perché sia il ministro Formica sia il sottosegretario Tambroni hanno lasciato alla Commissione la più ampia autonomia.

Vi sono state numerose audizioni di categorie professionali e di associazioni (commercianti ed artigiani in particolare) che potevano dare, come hanno dato, un contributo di esperienza e di verifica molto utile. Desidero ringraziare altresì tutti i membri del Comitato ristretto, particolarmente gli onorevoli Bernardini e Garzia, con i quali abbiamo limato il provvedimento giorno per giorno. Da tale lavoro è conseguita la madificazione del titolo originario della proposta, che è parso corretto chiamare « Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto ».

Nel rinviare alla mia relazione introduttiva il discorso sulla parte programmatica, desidero ricordare che tutti ci si è trovati d'accordo nell'operare perché il provvedimento in esame sia, per un verso,

molto rigoroso e formalmente preciso e, per un altro verso, sia molto attento a dare una giusta risposta alle numerose società di fatto che devono essere stimolate, senza ingiusti benefici, alla loro regolarizzazione.

La « storia » delle diverse, successive e numerose stesure è stata ispirata a questo sforzo di coerenza e di organicità. Passando all'esame di merito del provvedimento proposto dal Comitato ristretto, illustrerò alcuni emendamenti ulteriori che ho predisposto d'accordo con il comitato stesso. Qualche dubbio è infatti sorto sul settimo comma dell'articolo 3, e al riguardo vorrei proporre una stesura che spero trovi il consenso della Commissione.

Intendo sottoporre all'attenzione della Commissione anche altri emendamenti di raccordo o di chiarimento, in relazione ad alcune richieste emerse durante i lavori del comitato ristretto. Abbiamo inoltre cercato di dare titoli per argomenti omogenei dei singoli articoli; nel merito, vi è stato uno sforzo di precisazione, anche per fornire elementi di maggiore certezza giuridica, perché su questa materia esiste un contenzioso a non finire.

L'articolo 1 prevede due opzioni per le aziende che si trovano in situazione di provvedere alla regolarizzazione. La prima è quella che consente la regolarizzazione civilistica e fiscale, e ciò determina aspetti di stimolo. Comunque il relatore propone di sostituire al primo comma dell'articolo 1 le parole: « alla data dell'entrata in vigore della presente legge », con le altre: « alla data del 30 giugno 1982 ».

Sempre al primo comma è prevista la applicazione dell'imposta di registro in misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni; nel secondo comma si dirà poi che l'imposta si applica sul patrimonio netto. Potrebbe apparire che la norma sia agevolativa, ma si deve pensare che nella maggioranza dei casi in queste situazioni l'imposta di registro è stata assolta. L'1 per cento di imposta, quindi (che si riduce allo 0,50 per le società che operano nel Mezzogiorno), rappresenta un aumento di gettito che peraltro le aziende pagheranno volentieri pur di avere posizioni fiscali

molto nette e non rischiose. Anche le imposte catastali e ipotecarie sono in misura fissa.

Ho già detto che la base imponibile è costituita dal patrimonio netto, cioè dalla differenza tra attività e passività; nella situazione patrimoniale possono essere compresi anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri. Il punto centrale di questa legge è che si consente l'iscrizione di questi beni nella situazione patrimoniale dell'azienda, ma a condizione che siano utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria. Abbiamo esplicitato un punto che nella giurisprudenza e nelle circolari ministeriali è già acquisito (circolare n. 22 dell'8 giugno 1981). Resta tuttavia escluso il giudizio di congruità dei valori, di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Questo è un punto molto importante perché anche questo argomento aveva in passato sollevato un grosso contenzioso.

Al terzo comma si parla dell'INVIM, a proposito della quale abbiamo assunto una posizione per così dire di neutralità, stabilendo che l'operazione in sé non è tassabile. Questo però non significa che si vogliano eliminare materie imponibili, in quanto al momento in cui si verificheranno certe condizioni si applicherà l'imposta sulla base dell'ultima valutazione fatta dall'ufficio del registro.

La seconda ipotesi è contemplata al quarto comma e si rivolge alle aziende che non intendano avvalersi della regolarizzazione civilistica ma solo di quella strettamente fiscale. Abbiamo anche previsto un emendamento (1. 3) che tende a meglio precisare, aggiungendo che le aziende possano essere regolarizzate « agli effetti fiscali ». Questo perché abbiamo, sì, voluto portare verso la formula civilistica ma abbiamo anche inteso assicurare la sopravvivenza di queste società di fatto, che sono le più naturali e che nascono per il solo fatto di cominciare ad esistere.

In questo caso non è però possibile l'inserimento dei beni immobili, mentre — e questa è una grossa novità — prevediamo che possano essere inclusi i beni mobili

registrati, pensando soprattutto alle aziende di trasporto, nelle quali evidentemente questo tipo di beni sono beni aziendali a pieno titolo.

Anche per questo caso abbiamo pensato di introdurre l'emendamento 1. 1, che stabilisce non debba farsi luogo alla applicazione di sanzioni. Secondo gli esperti che abbiamo consultato non dovrebbe esserci bisogno di questa specificazione ma abbiamo comunque preferito introdurla, in analogia a quanto è detto nel primo comma.

Infine, al quinto comma abbiamo preferito chiarire che le prove della esistenza della società devono risalire alla data del 30 giugno 1982 invece che a quella dell'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2 si occupa dei rapporti pregressi e affronta i problemi più reali in cui sono venute a trovarsi in questi anni le società di fatto. E il Comitato ristretto ha ritenuto che, di fronte alle tante incertezze e ai tanti dubbi esistenti, fosse opportuno ampliare la portata del provvedimento.

Un primo problema è quello delle autorizzazioni, licenze, concessioni e simili, che noi intendiamo possano essere trasferite dal singolo partecipante alla società in sé. Abbiamo anche preferito modificare la prima stesura, nella quale non era chiaro chi dovesse prendere l'iniziativa per queste vulture. Con il nuovo testo è invece specificato che la persona interessata ha pieno titolo per provvedere alla modifica dell'intestazione.

Al secondo comma, che si occupa dell'IVA, proponiamo un emendamento per evitare che (come poteva accadere con il testo originale) ogni detrazione effettuata da soci di società di fatto per l'acquisizione di beni valesse anche per la società di fatto. Diciamo invece ora che possono essere portate in detrazione dalla società soltanto le acquisizioni di beni effettuate dai soci per operazioni che siano strettamente aziendali.

Analogamente, per quanto riguarda la imposta sul reddito, è previsto che per i beni acquisiti prima della regolarizzazione (anzi, prima del periodo di imposta che

corre dal momento della regolarizzazione) si considerino effettuate regolarmente tutte le detrazioni per manutenzione e ammortamenti. Abbiamo anche chiarito che non si fa comunque luogo a rimborso per imposte, pene o sanzioni corrisposte prima d'ora e che la regolarizzazione non costituisce né plusvalenza né valore di abbattimento.

E veniamo alle norme a regime, che rappresentano la grossa novità di questo provvedimento e motivano il nuovo titolo che abbiamo formulato.

In primo luogo, stabiliamo che per la iscrizione all'albo è comunque necessario l'atto scritto debitamente registrato da cui risulti la costituzione della società. Nella prima stesura si parlava di « atto costitutivo » ma ci è sembrato che fosse una formulazione eccessiva, che avrebbe comportato l'atto notarile. Riteniamo sia invece sufficiente un semplice atto scritto, anche una semplice dichiarazione portata all'ufficio del registro, purché la forma assuma requisito di elemento essenziale.

Per quanto riguarda le comunioni ereditarie, debbo dire che è assai difficile mettere a regime una norma che le riguarda. Certo è che esistono aziende che nascono per il fatto che viene a mancare il padre o il fratello, per cui subentrano altre persone.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nel secondo comma potremmo sostituire le due negazioni in esso contenute con una affermazione. Cioè invece di dire « ... non può essere effettuato senza... », possiamo dire « ... deve essere effettuato con... ».

EZIO CITTERIO, *Relatore*. In caso di comunione ereditaria, gli eredi che intendono continuare l'esercizio del dante causa debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto è soggetto all'imposta di cui all'articolo 1. Per le comunioni ereditarie in corso alla data del 30 giugno 1982 il termine è fissato al 31 dicembre 1984.

L'ultimo comma dell'articolo 3, secondo una successiva attenta lettura, consente ai soli effetti fiscali di includere i beni mobili iscritti nei pubblici registri, lasciando fuori i beni immobili. In questo caso non ha senso far decorrere questo termine dal 1° gennaio 1985. In proposito ci sono due emendamenti: il primo tende ad espungere la frase « dal 1° gennaio 1985 », mentre il secondo tende a sostituire questo termine con la frase « a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ». Quindi chi vuole registrare un bene può farlo normalmente, purché si tratti di bene aziendale.

L'ultimo punto riguarda una norma che consente — qualora siano già stati corrisposti i tributi — di effettuare una compensazione, o meglio di detrarre eventuali imposte già pagate.

Non ho altro da dire e sono a disposizione della Commissione per eventuali richieste di chiarimento.

**ORAZIO SANTAGATI.** Chiederei una sospensiva dei lavori su questo provvedimento poiché a mio parere si tratta di una normativa di carattere « misto » in cui la nostra competenza esiste soltanto per quanto riguarda la parte fiscale, ma non c'è dubbio che esistono anche problemi su cui è competente la Commissione giustizia la quale non può limitarsi soltanto ad esprimere un parere.

Sarebbe stato più opportuno avere una possibilità di scambio di vedute con la suddetta Commissione o in via informale o in via sostanziale con sedute congiunte delle due Commissioni. Inoltre abbiamo appreso dalla radio e dalla televisione che il Governo nel Consiglio dei ministri di ieri avrebbe varato diversi provvedimenti di natura fiscale che potrebbero avere ripercussioni su un istituto come quello che stiamo esaminando. Pertanto sarebbe stato opportuno conoscere prima il contenuto di questi decreti-legge anche per valutare eventuali ripercussioni su questo provvedimento.

Dalla esauriente e molto puntuale relazione del collega Citterio abbiamo appreso che non c'è nulla di sicuro in questa legge

e che fino all'ultimo si è tentato di migliorarla attraverso emendamenti. Credo quindi che una pausa di riflessione ci metterebbe in condizioni ottimali per esprimere il nostro parere sugli emendamenti che il relatore ci ha testé illustrati.

Qualcuno dirà che può darsi che ci sia crisi di Governo, ma in questo caso il provvedimento non passerebbe comunque poiché dovrebbe tornare al Senato.

**PRESIDENTE.** Sulla proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Santagati possono parlare un oratore a favore ed uno contro.

**RAFFAELE GARZIA.** Intendo parlare contro la richiesta del collega Santagati, anche se mi rendo conto delle ragioni che l'hanno ispirata. Debbo precisare che siamo arrivati al testo attuale dopo un lavoro estremamente impegnato in cui, anche con la collaborazione degli uffici competenti del ministero, abbiamo cercato di esaminare tutti i problemi che potrebbero presentarsi. Nonostante le buone ragioni esposte dal collega Santagati, non credo sia il caso di sospendere l'esame del provvedimento, ma semmai credo che lo si debba accelerare, soprattutto dopo le ultime limature che hanno permesso l'eliminazione degli ultimi dubbi che ancora esistevano.

L'eventualità cui ha fatto cenno il collega — quella di una crisi di Governo — ci deve spronare ad andare avanti con celerità. Quanto alla nuova decretazione, debbo dire che se ogni volta che viene annunciato un nuovo decreto-legge dovessimo sospendere l'esame dei provvedimenti, non credo che riusciremmo ad andare più avanti.

D'altra parte, si è arrivati a questo articolato attraverso un'intesa politico-tecnica tra i gruppi, avente per oggetto l'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 693: insoddisfatti della sua applicazione, siamo passati ad una normativa più completa, perché non vi siano dubbi interpretativi al riguardo. Addirittura il relatore ha formulato talune proposte in ordine al titolo del

provvedimento, perché quest'ultimo risulti chiaro, anche nella lettera, a qualunque cittadino.

Il nostro gruppo è, dunque, contrario ad ogni ulteriore rinvio nell'esame della legge. Abbiamo aspettato anche troppo. Occorre dare certezze a chi vive nell'incubo quotidiano di quel che accadrà nell'ipotesi di accertamenti. Risulta, infatti, che il Ministero, mentre per l'IVA è favorevole ad una interpretazione che non dia luogo a sanzioni, per l'IRPEF è nettamente contrario ad accedere a qualunque tipo di comprensione.

Ribadisco la nostra contrarietà, signor Presidente, ad ogni ipotesi di sospensione nell'esame del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Debbo avvertire la Commissione che abbiamo proceduto in modo anomalo. La questione sospensiva può, infatti, essere posta da un singolo deputato soltanto all'inizio della discussione e non nel corso della stessa. Durante quest'ultima, infatti, la proposta deve essere sottoscritta da tre deputati. Preciso tutto questo perché la procedura che abbiamo seguito non costituisca precedente né palese violazione del regolamento, cui dobbiamo tutti attenerci.

Pongo in votazione la proposta di sospensiva formulata dall'onorevole Santagati.

*(È respinta).*

Proseguiamo, dunque, nella discussione sulle linee generali.

**RAFFAELE GARZIA.** Prima di richiamare brevemente le ragioni che ho avuto modo di esporre poc'anzi, in sede di discussione della sospensiva richiesta dall'onorevole Santagati, vorrei dare atto al relatore del lavoro estremamente puntuale svolto, in una materia tanto difficile. Occorre, infatti, non procedere ad una modifica delle norme del codice civile né della legge di registro e tuttavia trovare, dal punto di vista fiscale, sufficienti garanzie per una sistemazione delle società di fatto. Ricordo i dati forniti dallo stesso

onorevole Citterio: le società di fatto sono attualmente il 48,21 per cento del totale delle società di persone ed assommano a 172.174 unità.

L'articolato al nostro esame prevede due ipotesi. Innanzitutto, una sanatoria delle società di fatto che tali intendano rimanere; quindi, una sanatoria per quelle società che intendano trasformarsi e divenire società di persone. In pratica, il Comitato ristretto, rilevando l'insufficienza dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge n. 693, del quale ben poche società di fatto si sono avvalse, avendo dato risultati scarsi e di dubbia interpretazione, è passato ad una normativa a regime.

Hanno operato in perfetta intesa sul piano politico tutte le parti politiche presenti nel Comitato ristretto, il che ha permesso di giungere ad un provvedimento soddisfacente che dà luogo a sanatorie per le società di fatto che intendano rimanere tali e per quelle — come ho detto — che ritengano di trasformarsi, ma che fornisce anche chiarezza di interpretazione delle normative concernenti le società in questione.

Ritengo che gli emendamenti proposti dal relatore siano tutti giustificati, compreso quello che stabilisce il termine. Non potranno, dunque, esserci dei furbi che, avvalendosi di questa sanatoria, tentino di far passare situazioni che sono al di fuori di quelle previste nel testo al nostro esame.

Rimane un problema sul quale chiedo al Governo chiarimenti. Mi riferisco alle società di fatto che utilizzeranno, per la loro regolarizzazione, il termine ultimo previsto del 31 dicembre 1984. Cosa accadrà fino a quel momento, permanendo una situazione fiscale irregolare, almeno per quanto concerne l'IRPEF (per l'IVA è già stato detto che il Ministero è favorevole ad una interpretazione che non dia luogo a sanzioni)? Non ritengo debbano sussistere grosse preoccupazioni al riguardo. In caso di verifica, le società interessate potrebbero opporre di avere in corso di preparazione l'atto di sanatoria, fermando, quindi, l'eventuale verbale. È altresì vero che il Governo, in sede di Co-

mitato ristretto, si è dichiarato disposto ad informare gli uffici della opportunità di non procedere ad accertamenti (salvo casi macroscopici, in ordine ai quali non sia possibile la sussistenza di dubbi) nella direzione che ho detto.

Sono le ragioni per le quali il nostro gruppo consente con il testo in esame e con gli emendamenti illustrati dal relatore. Rimarrebbe unicamente la questione relativa ai due ultimi emendamenti. Per altro, da un punto di vista sostanziale risulta irrilevante scegliere l'uno o l'altro emendamento, essendo gli stessi assolutamente equivalenti.

Desidero ripetere ancora una volta che il risultato cui oggi giungiamo ha avuto il consenso politico e l'apporto tecnico delle parti politiche presenti nel Comitato ristretto e dei funzionari del Ministero competenti nei vari settori. Abbiamo dunque la certezza della stesura di un buon provvedimento che è, come è stato rilevato, vivamente atteso, per le innumerevoli questioni che l'articolo 26-*quater* aveva a suo tempo suscitato.

**ORAZIO SANTAGATI.** Ritengo di dover fare, innanzitutto, una precisazione, che ripeterò in sede di dichiarazione di voto sull'intera legge. Una predisposizione, che non può essere tradotta in una precisa formula di favore, vi è sempre stata, anche da parte del gruppo cui appartengo, in direzione di una diversa regolamentazione della materia, nel senso che avevamo da tempo ravvisato la necessità e la opportunità di meglio regolamentare l'articolo 26-*quater* che non credo abbia offerto molte soluzioni accettabili. In ordine a tale indicazione, quindi, non vi sono grossi problemi da parte del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

I problemi nascono, invece, nel passaggio dalla teoria alla pratica, con riferimento alla attuazione di questo processo di regolarizzazione di società irregolari, di società di fatto. Si è trattato, come il relatore sa bene, di un cammino lungo su una materia particolarmente difficile anche perché già codificata. Occorrerebbe innanzitutto fare una prima valutazione e chie-

dersi se quello di cui ci occupiamo sia un provvedimento di natura solo fiscale o anche sostanziale. La risposta mi sembra ovvia, nel senso che si tratta di un provvedimento che innova in materia di codice civile, tentando di risolvere problemi importanti come quello delle società di fatto.

Venendo ora al testo del provvedimento e in particolare all'articolo 1, credo che non possiamo affermare di essere sicuri della efficacia di questa innovazione perché ben altre probabilmente se ne potrebbero e se ne dovrebbero proporre. Mi rendo conto che vi è una attesa da parte di molte imprese, ma non so fino a che punto questa normativa possa risolvere i loro problemi.

L'articolo 1 è relativo alla cosiddetta «regolarizzazione». A questo proposito, debbo dire che il discorso della opzione è molto problematico. È difficile pensare che con questa opzione o comunque con un provvedimento che doveva essere, nella volontà del Senato, di pura proroga, si possa arrivare ad una effettiva regolarizzazione. È l'eterna *querelle* sulla frammentarietà dei provvedimenti in un Parlamento che ormai fa sempre e solo leggi-ponte, quasi mai provvedimenti definitivi.

Vi sono, quindi, molti dubbi e molte perplessità, che tuttavia non cancellano la opportunità di iniziare a regolare meglio la materia. Riservandomi di intervenire successivamente con una dichiarazione di voto per precisare la posizione del mio gruppo, vengo ora ad esaminare gli emendamenti all'articolo 1.

Il primo emendamento direi che convalida la mia richiesta di rinvio. A questo proposito, ringrazio il Presidente per i chiarimenti tecnici che ha dato in relazione alla mia richiesta, ma devo dire che si trattava di una richiesta di rinvio puro e semplice, che non aveva quindi le caratteristiche di una vera e propria sospensiva *sine die*.

In altre parole, desideravo ed auspico ancora un rinvio di qualche giorno anche per tener conto delle novità che ci sono state segnalate in relazione al Consiglio dei ministri di ieri sera.

Per quanto riguarda l'emendamento 1. 2 del relatore che propone di sostituire l'espressione « alla data di entrata in vigore della presente legge » con l'altra « alla data del 30 giugno 1982 », osservo che proprio gli ultimi provvedimenti del Governo potrebbero consigliare di lasciare la prima formulazione.

Sembra preferibile lasciare la prima formulazione che presumibilmente il Senato potrà accettare, evitando di prolungare l'iter del provvedimento. Sono invece favorevole all'emendamento del relatore 1. 3 perché ritengo che si tratti di una precisazione che non guasti. Sono favorevole all'emendamento Citterio 1. 1, mentre per l'emendamento Citterio 1. 4 credo che valgano le considerazioni prima esposte e quindi invito il relatore a non insistere, diversamente il mio voto sarà comunque contrario.

**PRESIDENTE.** Vorrei chiedere un chiarimento al relatore per quanto riguarda l'articolo 1 nel nuovo testo. Il secondo comma recita: « La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, redatta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale possono essere compresi... »: relativamente a questa ultima espressione « possono essere compresi » non ho ben chiaro a chi appartenga questa discrezionalità e se essa sia compatibile con la certezza che deve aversi da parte dell'ufficio per l'applicazione dell'1 per cento sulla base imponibile. Mi sembra inoltre che questa discrezionalità possa creare serie difficoltà nel rapporto tra l'ufficio e chi regolarizza.

**EZIO CITTERIO, Relatore.** Le questioni sollevate dal Presidente sono state già discusse in sede di Comitato ristretto. La base imponibile non è la situazione patrimoniale, ma bensì il patrimonio netto, cioè la differenza tra l'attivo ed il passivo.

Quanto alla discrezionalità, vi è innanzitutto il riferimento alla « data certa » e poi c'è da chiedersi se risulti conveniente porre ad esempio, un immobile per un valore inferiore in relazione a quelle che potrebbero poi risultare come plusvalenze in sede di vendita.

Più avanti lo stesso articolo recita: « per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689 ». Ora, dicemmo in Commissione che la possibilità di inserire dei valori anche su base non certa, se consentita in quella sede e con riferimento ad aziende di qualsiasi dimensione, doveva essere riconosciuta in questa sede poiché faceva riferimento agli stessi criteri. D'altra parte ciò che ha detto il Presidente è confermato dal fatto che, successivamente, si esclude il giudizio di congruità.

Quanto alle osservazioni dell'onorevole Santagati, preciso di aver già chiarito il mio pensiero, mentre, circa la possibilità, prospettata dall'onorevole Garzia, che qualcuno possa cercare di rivolgere delle situazioni a suo favore, debbo dire che non credo che tali situazioni siano tante. Non credo sia un problema parlare di 30 giugno, dal momento che da domani si saprà che la Camera ha approvato un testo...

**ORAZIO SANTAGATI.** Non definitivo.

**EZIO CITTERIO, Relatore.** Sì, ma ne parleranno i giornali economici.

**VINICIO BERNARDINI.** Mi scuso anzitutto per essere arrivato in ritardo, anche se presumo di conoscere le osservazioni che ha fatto il relatore Citterio in quanto abbiamo lavorato lungamente ed assiduamente in un Comitato ristretto in cui i problemi non erano solo di natura politica ma erano visti da una angolatura più ampia rispetto alla semplice regolarizzazione ai fini fiscali delle società di fatto.

Proprio per questo - e colgo l'occasione per ringraziare l'onorevole Citterio di essersi assunto l'onere molto pesante di



stendere non so quanti testi dell'articolo — il progetto di legge cui siamo pervenuti ci soddisfa.

Certo, nessuno può sapere se in futuro emergeranno ancora questioni da chiarire, tuttavia abbiamo cominciato a mettere ordine in questa delicata materia ed abbiamo compiuto un passo avanti in un campo molto intricato. Già con l'articolo 1 diamo alle società di fatto una precisa indicazione: entro un certo periodo di tempo esse hanno la possibilità di assumere una veste giuridicamente ben definita dal codice civile, usufruendo di alcune agevolazioni. In questo modo si precostituiscono le basi per un minore contenzioso di carattere fiscale. Aderiamo quindi interamente al testo che ci sottopone il relatore ed agli emendamenti che, per altro, erano già stati esaminati dal Comitato ristretto.

Mi meravigliano le posizioni assunte dal collega Santagati...

ORAZIO SANTAGATI. Non potevo sapere che stanotte il Consiglio dei ministri decidesse sul condono!

VINICIO BERNARDINI. Molte volte legheremo alimentando la confusione; in questo caso, invece, compiamo una meritoria opera di chiarezza! Dico questo perché durante il lungo lavoro in Comitato ristretto abbiamo più volte consultato le associazioni di categoria, ascoltando anche professionisti e notai: abbiamo avuto incoraggiamenti da tutti.

ORAZIO SANTAGATI. Dopo tre anni di discussione aspettare tre giorni non è la fine del mondo!

VINICIO BERNARDINI. Non dobbiamo aspettare nemmeno tre minuti perché questi si aggiungerebbero ad un tempo già molto lungo.

Circa la questione sollevata dal Presidente, concordo con la precisazione che ha fornito il relatore: qui si tratta infatti di operare una regolarizzazione proprio nel momento in cui una società di fatto diventa una società di persone giuridicamente riconosciuta. Mi sembra quindi eviden-

te che, chi intenda regolarizzarsi, debba sapere cosa fare degli immobili intestati a persone fisiche.

PRESIDENTE. Sugerirei di sostituire, all'articolo 1, secondo comma, le parole: « possono essere compresi », con le parole: « è consentito comprendere ». In tal modo è più chiaro che non si tratta di una discrezionalità, bensì di una facoltà.

RAFFAELE GARZIA. Sono d'accordo.

VINICIO BERNARDINI. Concludo annunciando il voto favorevole del mio gruppo al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Propongo di assumere quale testo base quello redatto dal Comitato ristretto.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

(Regolarizzazione).

Le società di fatto o irregolari esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 1984 in una delle forme previste dai capi III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile con atto sottoposto a registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e senza applicazione di sanzioni. L'imposta è ridotta allo 0,50 per cento per la regolarizzazione delle società aventi sede ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.

La base imponibile è costituita dal patrimonio netto della società quale risulta dalla situazione patrimoniale alla data della regolarizzazione, da allegarsi all'atto, re-

datta sulla base delle scritture contabili obbligatorie anche se ai soli fini fiscali o, in mancanza, di documenti aventi data certa. Nella situazione patrimoniale possono essere compresi anche i beni immobili e mobili iscritti nei pubblici registri, o loro quote, comunque utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'impresa societaria ancorché intestati ai soci o ad alcuno di esso. Ai fini della situazione patrimoniale per i beni non risultanti dalle scritture obbligatorie il valore è determinato secondo i criteri indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689. Resta escluso il giudizio di congruità dei valori di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Agli effetti dell'imposta comunale sugli incrementi di valore degli immobili si applica la disciplina prevista per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Le società di fatto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che non intendano avvalersi delle disposizioni di cui al primo comma possono essere regolarizzate, entro il 31 dicembre 1984, mediante atto sottoposto alla registrazione con l'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1 per cento. La aliquota è ridotta allo 0,50 per cento per le società aventi sedi ed operanti nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni. Per la determinazione della base imponibile valgono le disposizioni di cui al secondo comma ad eccezione di quelle relative ai beni immobili i quali non possono essere inclusi nella situazione patrimoniale.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la prova della esistenza della società deve risultare da dichiarazione fatta in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto o delle imposte sul reddito o da certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricol-

tura o da altro documento avente data certa.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole a tutti gli emendamenti preannunciati dal relatore.

PRESIDENTE. L'onorevole Citterio ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, nel primo comma sostituire le parole: alla data dell'entrata in vigore della presente legge con le parole: alla data del 30 giugno 1982.*

1. 2.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Citterio ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, secondo comma, nel secondo periodo sostituire le parole: possono essere compresi con le parole: è consentito comprendere.*

1. 5.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro di votare a favore, perché l'emendamento ribadisce la validità della mia tesi, cioè che questo è un provvedimento perfettibile fino all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Citterio 1. 5.

(È approvato).

L'onorevole Citterio ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, al quarto comma, dopo le parole: possono essere regolarizzate aggiungere le parole: agli effetti fiscali.*

1. 3.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

L'onorevole Citterio ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, al quarto comma, dopo le parole: 1 per cento aggiungere le parole: e senza applicazione di sanzioni.*

1. 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

L'onorevole Citterio ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 1, nell'ultimo comma, sostituire le parole: in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge con le parole: in data anteriore al 1° luglio 1982.*

1. 4.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario a questo emendamento per le ragioni che ho espresso precedentemente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso con le modifiche testé appor- tate.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

ART. 2.

*(Rapporti progressi).*

Le autorizzazioni, licenze, concessioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla società o ad uno o più soci sono volturate alla società risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo o diritto.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli adempimenti previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modi-

ficazioni nonché le detrazioni di cui all'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, effettuate dai soci delle società di fatto o irregolari anteriormente alla regolarizzazione di cui alla presente legge, si considerano effettuate dalla società risultante dalla regolarizzazione medesima.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa delle società di fatto o irregolari, per i periodi di imposta anteriori e per quello in corso alla data della regolarizzazione di cui alla presente legge, sono deducibili anche i costi e gli oneri contabilizzati relativi agli immobili e mobili di proprietà dei soci o di alcuno di essi, utilizzati quali beni strumentali nell'espletamento dell'attività imprenditoriale.

La regolarizzazione non costituisce realizzo di plusvalenze né di valore di avviamento.

L'onorevole Citterio ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le regolarizzazioni di cui all'articolo 1 costituiscono titolo per la voltura alla società risultante dalla regolarizzazione stessa, senza pagamento di alcun tributo, delle autorizzazioni, licenze, concessioni trascrizioni e simili intestate, alla data della regolarizzazione, alla società preesistente od a uno o più soci.

2. 2.

Vorrei esprimere una perplessità circa l'espressione « costituiscono titolo », proprio alla luce di quanto ha detto il relatore, cioè che tutte le autorizzazioni, le licenze e le concessioni intestate al singolo possono essere volturate a società regolarmente costituite. Il mio timore è che l'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione potrebbe poi non concederla ad una società, perché si tratterebbe di un passaggio da un soggetto ad un altro.

Proporrei pertanto di aggiungere alle parole: « costituiscono titolo », le altre: « e danno diritto ».

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

EZIO CITTERIO, *Relatore*. Sono d'accordo con la formulazione più precisa proposta dal Presidente.

ORAZIO SANTAGATI. Anch'io mi dichiaro favorevole a questa stesura, che fa venir meno le mie riserve.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Citterio 2. 2, con la modifica introdotta, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Citterio 2. 1, accettato dal Governo e che recita:

*Al secondo comma, dopo le parole: irregolari, aggiungere le parole: in relazione all'attività delle società medesime.*

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro che mi asterrò su questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Citterio 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé adottate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

## ART. 3.

(Disposizioni a regime).

A decorrere alla data di entrata in vigore della presente legge l'iscrizione delle società di qualsiasi tipo nell'anagrafe delle ditte tenuta dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ovvero in albi previsti dalle vigenti leggi non può essere effettuata senza la produzione di un atto scritto, debitamente registrato, da cui risulti la costituzione della società.

Le comunioni ereditarie sono iscritte come tali nell'anagrafe e negli albi di cui al precedente comma e l'eventuale atto di costituzione della società è soggetto alle imposte di cui all'articolo 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai soli effetti fiscali, si considerano beni strumentali delle società di fatto, a condizione che siano effettivamente utilizzati nell'esercizio dell'impresa e regolarmente contabilizzati, i beni mobili iscritti nei pubblici registri a nome di tutte le persone fisiche partecipanti alla società stessa.

Il relatore onorevole Citterio ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sostituire le parole: non può essere effettuata senza la produzione di un atto scritto con le parole: deve essere effettuata con la produzione di un atto scritto.*

3. 5.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

In caso di comunioni ereditarie gli eredi che intendano continuare in forma societaria l'esercizio del dante causa debbono adempiere a quanto prescritto dal primo comma entro un anno dall'apertura della successione e l'atto è soggetto alle imposte di cui all'articolo 1. Per le comunioni ereditarie in corso alla data del 30 giugno 1982 il termine è fissato al 31 dicembre 1984.

3. 4.

*Al terzo comma sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1985 con le parole: a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.*

3. 1.

*Al terzo comma sostituire le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1985 con le parole: a decorrere dalla data di regolarizzazione.*

3. 3.

*Al terzo comma dell'articolo 3 sopprimere le parole: A decorrere dal 1° gennaio 1985.*

3. 2.

ORAZIO SANTAGATI. Sono d'accordo con l'emendamento 3. 5, che apporta una

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° LUGLIO 1982

chiarificazione direi logica; mentre per l'emendamento 3. 4 chiedo la votazione per divisione, essendo io d'accordo sulla prima parte ma non sull'indicazione della data del 30 giugno 1982. Non essendo certo questa una materia in cui si può pensare a « furbizie », non vedo perché si debba fare eccezione alla norma generale secondo cui i provvedimenti divengono operativi al momento della loro entrata in vigore.

Sono anche d'accordo sull'emendamento 3. 1, con il quale si evita di creare tempi morti troppo lunghi.

**RAFFAELE GARZIA.** Le osservazioni dell'onorevole Santagati mi hanno convinto, per cui ritengo che si debba modificare l'emendamento 3. 4, nel senso di sostituire alle parole « alla data del 30 giugno 1982 » le parole « alla data dell'entrata in vigore della presente legge »: trattandosi di norma a regime, è senz'altro meglio fare così.

**EZIO CITTERIO, Relatore.** Sono anche io d'accordo con l'onorevole Santagati e quindi accetto la modifica proposta all'emendamento 3. 4 e ritiro gli emendamenti 3. 2 e 3. 3.

**ORAZIO SANTAGATI.** Così stando le cose, ritiro la mia richiesta di votazione per divisione dell'emendamento Citterio 3. 4.

**RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Sono d'accordo con il relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Citterio 3. 5, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Citterio 3. 4, accettato dal Governo, così come riformulato dal relatore su suggerimento dell'onorevole Garzia.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Citterio 3. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con gli emendamenti testé adottati.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

## ART. 4.

*(Disposizioni finali).*

Le società di fatto già regolarizzate o enunciate agli effetti dell'imposta di registro che si costituiscono in una delle forme e nei termini di cui all'articolo 1 della presente legge scontano i tributi secondo le norme ivi previste diminuiti dell'ammontare delle imposte già assolte al momento della regolarizzazione od enunciazione. qualora l'ammontare dell'imposta dovuta sia inferiore a quello già corrisposto non compete alcun rimborso per la differenza.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**ORAZIO SANTAGATI.** Da tutte le osservazioni da me avanzate sia in sede di Comitato ristretto e sia in Commissione, si è sempre evidenziata la propensione del mio gruppo ad una iniziativa che mettesse ordine a questa materia.

Però debbo fare presente che dalla enunciazione del principio all'applicazione del meccanismo rimangono in sospeso diverse questioni. Pensavo che la mia richiesta di un breve rinvio per un migliore coordinamento di questa proposta di legge con i preannunciati decreti-legge che il Governo ha emanato nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri avrebbe potuto trovare accoglimento presso la Commissione. I colleghi sono stati di opinione diversa e non posso forzare la loro volontà; tuttavia potrebbe succedere che io abbia un po' di ragione e che la lodevole inten-

zione di guadagnare tempo si tramuti nella non lodevole conseguenza di un ulteriore ritorno di questo provvedimento alla Camera.

In queste condizioni e nell'auspicio che miglioramenti siano possibili presso il Senato, esprimo un voto di astensione, che è anche un voto di attenzione e di attesa.

RODOLFO TAMBRONI ARMAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ringraziare innanzitutto il collega Citterio e tutti i componenti del Comitato ristretto per il lavoro fatto per condurre a termine questo provvedimento il cui *iter* era stato complicato dall'articolo 26-*quater* che, tra l'altro, aveva fatto sorgere molte contestazioni.

La materia è particolarmente delicata e credo che ciascuno di noi, almeno per quanto riguarda gli stessi uffici e nonostante gli approfondimenti fatti, abbia ancora qualche dubbio: ma il lavoro compiuto su un piano strettamente tecnico è foriero di fatti molto positivi. L'assenso unanime al provvedimento da parte del Comitato ristretto ne è la dimostrazione evidente.

PRESIDENTE. Mi associo al ringraziamento rivolto al relatore ed al Comitato ristretto i quali hanno fatto un lavoro pregevole ed importante.

Pongo in votazione il nuovo titolo del provvedimento: « Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto ».

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto e, ove approvato, comporterà l'assorbimento della proposta di legge n. 2703.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul provvedimento oggi discusso.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sulla proposta di legge: « Disciplina per la regolarizzazione delle società di fatto » (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2744):

Presenti . . . . .	25
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	2
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Camera approva).

La proposta n. 2703 è di conseguenza assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi, Antonellis, Azzaro, Bernardi Antonio, Bernardini, Borgoglio, Carrà, Citterio, Fiandrotti, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Giura Longo, Gottardo, Laganà, Merolli, Patria, Pavone, Rende, Sarti, Spaventa, Sposetti e Toni.

Si sono astenuti:

Rubinacci e Santagati.

**La seduta termina alle 11,5.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO